

anwaltssozietät
ra avv. manfred schullian
ra avv. christoph senoner
ra avv. alessandro gabrielli
ra avv. lukas harder
studio legale associato

39100 bozen bolzano - bahnhofallee 5 viale della stazione
Tel: 0471 977494 Fax: 0471 982031 e-mail: info@bzlex.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

SEZ. II QUATER

Ricorso incidentale condizionato

nell'interesse di

Latemar Carezza S.r.l. (C.F. e P. IVA 00835100140), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t., Georg Eisath, con sede in 39056 Nova Levante (BZ), Strada Carezza 21/A, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, con e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Lukas Harder (c.f. HRDLKS84B16A952M - lukas.harder.bzlex@pec.it) del foro di Bolzano e Luca Heros Mazzeo (c.f. MZZLHR70H08L219U - lucamazzeo@ordineavvocatiroma.org) del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Heros Mazzeo in 00197 Roma, Via Eustacchio Manfredi n. 5 e domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata lukas.harder.bzlex@pec.it e lucamazzeo@ordineavvocatiroma.org, indicati ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio, nel prosieguo anche

- controinteressata / ricorrente incidentale -

nel ricorso n. 1158/2026, reg. ric.

proposto da

Macugnaga Trasporti e Servizi soc. coop. a r.l. (C.F. e P.IVA 02299040036), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 28876 Macugnaga (VB), via Chiesa Vecchia n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Hebert D'Herin (C.F. DHRHRT70M14A326V - dherin@pec.studiolegaledherin.it) e Riccardo Viriglio (C.F. VRGRCR71L09L219G - riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it), nel prosieguo anche

- ricorrente / resistente incidentale -

contro

Ministero del Turismo (C.F. 96480590585), in persona del Ministero e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistente -

e nei confronti di

Monte Catria Impianti S.c.a.r.l. (C.F. 02500190414), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 61044 Cantiano (PU), Via Augusto Fiorucci n. 48, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Giovanni Orciani (C.F. RCNGNN70L13D749N - giovanniorciani@pec.ordineavvocatipesaro.it),
Ludovico Pazzi (C.F. PZZLVC72C15Z110J - ludovicopazzi@pec.giuffre.it) e Avv. Simone Angelini
Mattei (C.F. NGLSMN70T26F137W - simoneangelinimattei@pec.ordineavvocatipesaro.it);
Tofana S.r.l. (C.F. e P.IVA 01089670259), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede
legale in 32043 Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio 12;

nonché nei confronti di

tutti gli altri soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto ("Soggetti a cui è concesso il
contributo") collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore
Alpi dalla settima posizione fino all'ultima utile e quindi anche nei confronti di:

Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. (C.F. e P.IVA 00107390221), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, con sede legale in 38086 Pinzolo (TN), Via Presanella 12;

Colomion S.p.A. (C.F. e P.IVA 00483380010), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede
legale in 10052 Bardonecchia (TO), loc. Campo Smith 18;

Cervino S.p.A. (C.F. e P.IVA 00041720079), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede
legale in 11028 Valtournenche (AO), loc. Bardoney;

Val Fiorentina S.p.A. (C.F. e P.IVA 00104120258), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con
sede legale in 32020 Selva di Cadore (BL), loc. Pescul;

Falcade S.p.A. (C.F. e P.IVA 02029420227), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede
legale in 38035 Moena (TN), Via San Pellegrino 32;

Monterosa2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *p.t.*,
con sede legale in 13021 Alagna Valsesia (VC), Frazione Bonda 19 (domanda ID 47181);

Turismo Lavarone S.r.l. (C.F. e P.IVA 01243920228), in persona del legale rappresentante *p.t.*,
con sede legale in 38046 Lavarone (TN), Via Gionghi 107;

Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A. (C.F. e P.IVA 02708720046), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, con sede legale in 12015 Limone Piemonte (CN), Via Roma 7/C;

Plan 1800 S.r.l. (C.F. e P.IVA 04003630987), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede
legale in 25040 Artogne (BS), Via Legazzuolo di Montecampione;

Monterosa2000 S.p.A. (C.F. 01868740026), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede
legale in 13021 Alagna Valsesia (VC), Frazione Bonda 19 (domanda ID 46793);

Funi Piz Bahnen S.r.l. (C.F. e P.IVA 01286550213), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con
sede legale in 39040 Castelrotto (BZ), Località Piz;

Merano 2000 Funivie S.p.A. (C.F. e P.IVA 00124390212), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in 39012 Merano (BZ), Via Val di Nova 37;

Monterosa2000 S.p.A. (C.F. 01868740026), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in 13021 Alagna Valsesia (VC), Frazione Bonda 19 (domanda ID 48302);

Itap S.p.A. (C.F. 00125100222 - P.IVA 00313900227), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in 38038 Tesero (TN), loc. Pampeago 9;

Funivia Plan de Coronas S.r.l. (C.F. e P.IVA 03094540212), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in 39031 Brunico (BZ), Via Funivia 10;

Funivie Seceda S.p.A. (C.F. e P.IVA 00407540210), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in 39046 Ortisei (BZ), Via Val d'Anna 2;

Il Kaberlaba S.r.l. (C.F. e P.IVA 04436710240), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in 36012 Asiago (VI), Via Orthal 1;

Carosello Tonale S.p.A. (C.F. e P.IVA 01175130226) in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in 38029 Vermiglio (TN), Via Circonvallazione 25, rappresentata e difesa dagli avv.ti Remo Tarolli (C.F. TRLRME74S18L781H - avvremotarolli@recapitopec.it), Federico Fedrizzi (C.F. FDRFRC76M12L378A - federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it) e Carlo Contaldi La Grotteria (C.F. CNTCRL74B03H501X - c.contaldi@cnfpec.it);

e nei confronti di

tutte le altre parti in causa nei confronti dei quali è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami.

per l'annullamento

previa concessione delle misure cautelari,

degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti

con ricorso incidentale proposto da Latemar Carezza S.r.l.

per l'annullamento, *in parte qua*,

- del *"Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale"* di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e

Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza S.p.A., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali;

- dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025;
- della correzione dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025;
- del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025;
- per quanto occorrer possa, sempre *in parte qua*, dell'“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024;
- di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato.

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza S.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia;

* * *

SOMMARIO

IN FATTO.....	5
IN DIRITTO	9
I. Motivo di ricorso incidentale (erronea attribuzione punteggio - criterio B cantierabilità)	9
II. Motivo di ricorso incidentale (erronea attribuzione punteggio - punteggi premiali)	12
III. Motivo di ricorso incidentale (erronea attribuzione punteggio complessivo)	14

CONCLUSIONI	16
DICHIARAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO.....	16
ELENCO ALLEGATI.....	16

IN FATTO

1. Con avviso prot. n. 0015791/24 del 03.06.2024, pubblicato in pari data, il Segretariato Generale del Ministero del Turismo (MITUR) ha bandito una procedura valutativa a graduatoria per la concessione di contributi a valere sul *“Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”*, istituito dall’articolo 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rifinanziato con la legge 30 dicembre 2023 numero 213, finalizzati alla *“promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l’anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”* (nel prosieguo anche “Avviso impianti di risalita 2024” o “Avviso”, doc. 1).
2. Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, per le suddette finalità è prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a € 229.512.474,24, riferita al quinquennio 2024–2028, di cui il **60%** destinato a progetti localizzati nell’area montana delle **Alpi** e il restante **40%** a progetti localizzati nell’area montana degli **Appennini**.
3. L’art. 6 dell’Avviso individua quali ammissibili le spese per la progettazione e realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi di innevamento ed efficientamento delle piste (quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico, impianti di innevamento innovativi, tappeti artificiali con manto sintetico e mezzi battipista), nonché degli impianti di risalita a fune, ivi compresa la sostituzione o conversione dell’intero impianto, oltre alle spese per la progettazione e realizzazione relative alla dismissione di impianti non utilizzati o obsoleti, a progettualità innovative in ambito di *snow farming* e all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche.
4. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento era fissato dall’art. 11, comma 4 dell’Avviso con il 27.09.2024, ore 12:00, ma è stato successivamente prorogato, con nota del Segretariato del MITUR prot. n. 0162431/24 del 16.09.2024 al 15.10.2024 alle ore 12:00 (doc. 2) e con successiva nota del Segretariato del MITUR prot. n. 0259934/24 del 09.10.2024 al 30.10.2024 ore 12:00 (doc. 3).

5. L'art. 13 dell'Avviso prevede che le domande di finanziamento siano valutate nel merito mediante attribuzione di un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100 punti, con una soglia minima di ammissibilità pari a 45 punti, determinata sulla base della somma dei punteggi assegnati in relazione al **criterio A** (indice di sostenibilità finanziaria del programma di investimento) e al **criterio B** (cantierabilità, basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della domanda progettuale). La medesima disposizione prevede, altresì, l'attribuzione di **punteggi aggiuntivi** sulla base di criteri premiali, i quali non concorrono al raggiungimento della suddetta soglia minima. Per ciascun criterio e per i punteggi aggiuntivi è prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio sulla base dei seguenti descrittori, rispettivamente riconducibili ai seguenti criteri premiali:

criterio	descrittore	punti
A (max. 50)	A.1 Impegni bancari per il programma di investimento	
	- presenza delibera bancaria o ass.	20
	- presenza di lettera impegno delibera banc. o ass.	10
	A.2 DSCR – Rapporto di copertura del servizio di debito	
	- DSCR uguale o superiore a 1	30
	- DSCR inferiore a 1	15
B (max. 40)	B.1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:	
	A. capitolato speciale	5
	B. preventivo di spesa per fornitura servizi e lavori e/o ind. di merc.	10
	C. progetto di fattibilità tecnico-economica	20
	D. progetto esecutivo	30
	E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri	10
punti agg. (max. 10)	A. impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati	2
	B. ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti	2
	C. capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica	2
	D. capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie	2
	E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti	2
max 100		

6. In data **26.09.2024** (e quindi entro il termine originario di presentazione), la Latemar Carezza S.r.l. ha presentato domanda di finanziamento, alla quale è stato assegnato il numero identificativo 48250, finalizzata all'ottenimento di un contributo per la demolizione e dismissione dell'impianto di scivola "Franzin" (risalente al 1976), ubicato nel comprensorio sciistico ed escursionistico Carezza Dolomites (Comune di Nova Levante, Provincia di Bolzano), nonché per la sua sostituzione con una nuova cabinovia a dieci posti (doc. 4).

7. Alla domanda sono stati allegati tutti i documenti richiesti dall'Avviso, tra cui la delibera bancaria di finanziamento e i preventivi di spesa per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché - per quanto qui di specifico rilievo ai fini del presente ricorso incidentale - il Modulo A (recante la descrizione dell'intervento e le informazioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali, doc. 5), il Modulo B (relativo al cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento, doc. 6), documentazione relativa al "progetto esecutivo" (doc. 7), nonché il **permesso di costruire** n. 2024-87 rilasciato dal Comune di Nova Levante in data 25.09.2024 (doc. 8) attestante la piena cantierabilità dell'intervento.

8. In data 11.03.2025 si è insediata la Commissione interna di valutazione che alla sua prossima seduta del 19.03.2025 ha approvato la scheda di valutazione successivamente utilizzata per l'attribuzione dei punteggi alle domande di contributo (doc. 9 e doc. 10).

9. In data 20.11.2025 è stato pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi, con indicazione del relativo punteggio conseguito e dell'area montana di riferimento (Alpi/Appennini). Lo stesso giorno l'elenco è stato rettificato per ragioni non rilevanti ai fini del presente giudizio. Secondo tale elenco alla domanda della Latemar Carezza S.r.l. (relativa all'area montana Alpi) sono stati assegnati **70 punti**, oltre a **2 punti di premialità** (doc. 11 e doc. 12).

10. In data 28.11.2025 è stato pubblicato il decreto di concessione del finanziamento (prot. 267769 del 27.11.2025) dal quale emerge che la domanda della Latemar Carezza Srl risulta collocata al **8° posto in graduatoria** con 70 punti e con un contributo ammesso pari a **€ 9.464.001,75** (doc. 14).

11. Nel dettaglio, come risulta dalla scheda di valutazione compilata dalla Commissione interna in data 02.04.2025, alla domanda della Latemar Carezza S.r.l. sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI					
Criterio A - max 50 punti	A1 - Impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	20
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
			0	FONDI PROPRI	
	A2 - DSCR	uno di	30	DSCR>=1 1.12 dichiarato	30
			15	DSCR<1	
Criterio B - max. 40 punti	B1- livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	10
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE	
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA	
			20	C. PROGETTO FATTIBILITA'	
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO	
	uno di	uno di	0	NESSUN AUTORIZZAZIONE	10
			10	E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONE	

Totale punteggio (A1+A2+B1)					70
giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')					Ammissibile
Criterio premiale – max 10 punti	da 0 a 10	-	0	NESSUNA PREMIALITA'	
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI	
		B	2	AUMENTO SICUREZZA	
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA	
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE	
		E	2	DISMISSIONE	2
Totale punteggi premiali					2

12. Dalla scheda di valutazione sopra trascritta risulta che, alla domanda della Latemar Carezza S.r.l., con riferimento al criterio B (cantierabilità), sono stati attribuiti soltanto 20 punti (10 per il parametro “B. preventivo di spesa” + 10 per il parametro “E. UNA O PIU’ AUTORIZZAZIONI”), mentre alla luce della documentazione tecnica e del permesso di costruire depositato dalla Latemar Carezza avrebbero dovuto essere attribuiti **30 punti** per il parametro “**D. PROGETTO ESECUTIVO**” oppure, in subordine 20 punti per il parametro “C. PROGETTO DI FATTIBILITA’”, in luogo dei soli 10 punti riconosciuti per il parametro “B. PREVENTIVO DI SPESA”. Analogo discorso vale per i criteri premiali. Alla luce delle caratteristiche e dell’incidenza dell’intervento sul comprensorio e sulla filiera turistica, dettagliatamente esposte nel Modulo A, avrebbe dovuto essere attribuito il **punteggio massimo di 10 punti**, al posto dei 2 punti riconosciuti (doc. 13, pag. 13). Complessivamente alla domanda della Latemar Carezza S.r.l. avrebbero dovuto essere attribuiti 90 punti (o in ogni caso 80) per i criteri A e B e 10 per i criteri premiali.

13. Nelle more del procedimento la Latemar Carezza S.r.l., confidando nell’erogazione del contributo richiesto, ha avviato e portato a compimento l’intervento oggetto della domanda di finanziamento, sostenendo un investimento complessivo superiore a **€ 14 milioni**. L’impianto è stato inaugurato nel mese di dicembre 2025 (doc. 15).

14. In data 06.03.2026 la ricorrente principale ha notificato a mezzo pubblici proclami (pubblicazione sul sito del MITUR) il ricorso principale avverso il decreto di concessione, censurandolo nella parte in cui ha attribuito alla domanda di finanziamento della ricorrente principale il punteggio di 55 punti, collocandola al 104° posto in graduatoria e, quindi, in posizione non utile ai fini della concessione del contributo per esaurimento delle dotazioni

finanziarie;

15. La notifica del ricorso principale, nonché degli altri ricorsi proposti da ulteriori soggetti avverso il medesimo decreto di concessione, ha fatto sorgere in capo alla Latemar Carezza S.r.l. l'interesse a proporre, a sua volta, impugnazione, in via meramente cautelativa e al fine di conseguire una posizione utile in graduatoria ai fini dell'ottenimento del contributo, per l'ipotesi - espressamente denegata - di accoglimento del ricorso principale, dal quale potrebbero derivare effetti pregiudizievoli sulla collocazione della propria domanda, anche in combinazione con l'eventuale accoglimento di uno o più degli ulteriori ricorsi pendenti dinanzi a codesto III.mo TAR da soggetti collocatisi nella medesima graduatoria in posizione non utile. Tanto più in considerazione del fatto che l'impianto oggetto di finanziamento è già stato ultimato e che, pertanto, un'eventuale ricollocazione della domanda in posizione non utile determinerebbe un grave e irreparabile pregiudizio in capo alla società

16. Per tali ragioni, salve le difese che saranno dedotte nei prossimi scritti difensivi, con il presente atto Latemar Carezza S.r.l. propone ricorso incidentale avverso gli atti indicati in epigrafe, condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale e/o dei motivi aggiunti.

IN DIRITTO

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 dell'Avviso impianti di risalita 2024. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla valutazione del criterio B (cantierabilità) e alla mancata attribuzione del punteggio per il parametro "progetto esecutivo".

Come già esposto in fatto, la Commissione di valutazione ha attribuito alla domanda della Latemar Carezza S.r.l., con riferimento al **criterio B** (cantierabilità), un punteggio complessivo pari a **20 punti** (a fronte di un massimo di 40 punti attribuibili), di cui **10** per il parametro "B. PREVENTIVO DI SPESA" e **10** per il parametro relativo al parametro "E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI" (cfr. doc. 13, pag. 13).

Tale valutazione si appalesa illegittima sotto diversi aspetti.

In via preliminare, giova evidenziare che, ai sensi dell'Avviso, l'attribuzione del punteggio relativo al criterio B (cantierabilità), fino a un massimo di 40 punti, è effettuata sulla base della documentazione tecnica prodotta, ciascuna delle quali esprime un diverso livello di

avanzamento progettuale e, quindi, di cantierabilità dell'intervento, da un livello minimo (capitolato speciale) fino al livello massimo, rappresentato dalla piena cantierabilità, attestata dalla presenza del progetto esecutivo e delle necessarie autorizzazioni.

Dalla scheda di valutazione approvata dalla Commissione interna risulta, altresì, che il parametro "E. AUTORIZZAZIONI" è stato autonomamente valutato con l'attribuzione di 10 punti, distinti rispetto ai punteggi riconosciuti per gli ulteriori livelli documentali (parametri A–D) (doc. 10).

Alla luce di quanto precede, la valutazione operata dalla Commissione si appalesa erronea e viziata sotto i seguenti profili:

In primo luogo, la Commissione è incorsa in un evidente **travisamento dei fatti e difetto di istruttoria**, non avendo debitamente considerato la documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente alla domanda di contributo. In particolare, la Latemar Carezza S.r.l. ha depositato, oltre ai preventivi di spesa per la progettazione e l'esecuzione dei lavori:

- (i) la relazione tecnica relativa al progetto di demolizione e ricostruzione dell'impianto "Franzin", contenente la descrizione dell'intervento e gli estratti delle tavole progettuali (doc. 7);
- (ii) il permesso di costruire n. 87/2024 del 25.09.2024, rilasciato sulla base del predetto progetto (doc. 8).

A fronte di tale documentazione, la Commissione ha tuttavia omissso di riconoscere il punteggio previsto per il parametro "D. progetto esecutivo", limitandosi a valorizzare i soli preventivi e le autorizzazioni.

Non è dato comprendere, se non in termini di errore istruttorio, per quale ragione la documentazione tecnica prodotta non sia stata considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al progetto esecutivo, apparendo verosimile che la Commissione sia incorsa in errore proprio in ragione della contestuale presenza dei preventivi, senza esaminare compiutamente gli ulteriori documenti allegati.

In secondo luogo, la valutazione operata risulta **contraddittoria e manifestamente illogica**.

La Commissione ha infatti riconosciuto il punteggio per il parametro relativo alle autorizzazioni, valorizzando il permesso di costruire, ma ha al contempo negato il punteggio per il progetto

esecutivo, presupposto necessario per il rilascio del medesimo titolo edilizio.

Infatti, ai sensi dell'art. 76, comma 4, della legge provinciale di Bolzano n. 9/2018 ("territorio e paesaggio"), il permesso di costruire è rilasciato solo allorché risultino acquisiti tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso necessari, sulla base di un progetto idoneo alla realizzazione dell'intervento (*"Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell'intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni"*). Ne consegue che il rilascio del permesso di costruire presuppone necessariamente l'esistenza di un livello progettuale tale da consentire l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, riconoscere il punteggio per il titolo edilizio e, al contempo, negarlo per il progetto esecutivo integra una palese contraddizione logica, non essendo ammissibile affermare l'esistenza del più (il permesso di costruire) e contestualmente negare l'esistenza del meno (il progetto esecutivo).

Al riguardo va ribadito che l'intervento è stato in concreto realizzato sulla base del titolo edilizio rilasciato, con inaugurazione e messa in funzione dell'impianto nel dicembre 2025, circostanza che **comprova in modo inequivoco la piena cantierabilità dell'opera**.

Considerato il massimo livello di cantierabilità comprovato dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di contributo, alla stessa avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo previsto per tale criterio (40 punti, di cui 30 per il "PROGETTO ESECUTIVO" e altri 10 per "UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI").

Per completezza, va altresì evidenziato che il riferimento al "progetto esecutivo" contenuto nell'art. 13 dell'Avviso deve essere inteso in senso funzionale, quale progetto idoneo alla realizzazione dell'intervento, e non già quale livello formale di progettazione previsto per le opere pubbliche dal d.lgs. n. 36/2023, trattandosi, nel caso di specie, di interventi di natura privata. In tale prospettiva, la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente integra pienamente i requisiti richiesti ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

In ogni caso, anche a voler ritenere non integrato il livello del progetto esecutivo, la Commissione avrebbe quantomeno dovuto riconoscere il punteggio previsto per il parametro “C. PROGETTO FATTIBILITA’”, pari a 20 punti, atteso che la documentazione prodotta soddisfa ampiamente anche i requisiti di tale livello progettuale.

In conclusione, la valutazione operata dalla Commissione risulta viziata per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità, con conseguente illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui non hanno attribuito **alla domanda della Latemar Carezza S.r.l. il punteggio effettivamente spettante in relazione al criterio B (40 punti).**

* * *

II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 dell’Avviso impianti di risalita 2024. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta con riferimento alla mancata attribuzione di 10 punti premiali.

L’art. 13 dell’Avviso prevede al comma 4 l’attribuzione di un punteggio premiale complessivo fino a un massimo di 10 punti, sulla base di cinque distinti parametri, ciascuno dei quali volto a valorizzare specifici profili qualitativi dell’intervento, quali, in particolare, l’impatto sull’attrattività turistica, la sicurezza, le ricadute sulla filiera turistica, l’utilizzo degli impianti durante tutto l’anno e la dismissione di impianti obsoleti.

Ciò posto, la valutazione operata dalla Commissione si appalesa erronea e viziata.

Dalla scheda di valutazione risulta, infatti, che alla domanda della Latemar Carezza S.r.l. sono stati attribuiti soltanto 2 punti premiali, esclusivamente con riferimento al parametro “*E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti*”, senza alcun riconoscimento degli ulteriori parametri premiali previsti dall’Avviso.

Tale valutazione è viziata, in primo luogo, per **travisamento dei fatti e difetto di istruttoria**, non avendo la Commissione debitamente considerato quanto espressamente rappresentato dalla ricorrente nel **Modulo A (doc. 5)**, allegato alla domanda di contributo. In detto modulo, infatti, la Latemar Carezza S.r.l. ha puntualmente illustrato come l’intervento fosse idoneo a soddisfare tutti i parametri premiali previsti dall’Avviso.

Assume rilievo dirimente la circostanza, puntualmente rappresentata nel Modulo A, che l'intervento ha comportato la **sostituzione** di una **sciovia** (doc. 16) con una moderna **cabinovia a dieci posti** (doc. 17). Tale trasformazione implica, in modo evidente e automatico:

- un significativo incremento del livello di sicurezza, atteso che l'utilizzo della sciovia richiede, diversamente dalla cabinovia, specifiche abilità tecniche da parte dello sciatore;
- la possibilità di utilizzo da parte di una più ampia platea di utenti, ivi comprese persone con disabilità, famiglie e utenti non sciatori, grazie all'accesso privo di barriere fisiche;
- l'utilizzo dell'impianto durante tutto l'anno, anche in assenza di innevamento, a differenza della sciovia, il cui esercizio è necessariamente subordinato alla presenza di neve;
- un generale miglioramento dell'attrattività e dell'offerta turistica del comprensorio.

Per quanto riguarda, più nello specifico, i criteri premiali, nel Modulo A è stato inoltre evidenziato:

- l'impatto positivo sull'attrattività turistica del comprensorio, mediante la sostituzione dello skilift con un impianto moderno, più efficiente, confortevole e sostenibile che riduce notevolmente i tempi di attesa e l'accessibilità; lo skilift costituiva, infatti, l'ultimo "collo di bottiglia" all'interno dell'area sciistica caratterizzata da impianti moderni ed efficienti (cfr. doc. 5, pag. 3 e 16); è quindi pienamente soddisfatto il criterio premiale **A** (2 punti);
- la capacità dell'intervento di generare ricadute positive durature sulla filiera turistica locale, con incremento delle presenze e benefici per le attività economiche del territorio, in considerazione del miglioramento dell'accessibilità e del comfort, idonei ad accrescere l'attrattività dell'intera area sciistica, ormai interamente dotata di impianti rinnovati (cfr. doc. 5, pag. 16); è quindi pienamente soddisfatto il criterio premiale **B** (2 punti);
- l'impiego di tecnologie avanzate idonee ad aumentare in modo significativo la sicurezza degli impianti e degli utenti, considerato che la sostituzione di una sciovia con una cabinovia comporta già di per sé un incremento del livello di sicurezza; l'impianto è, inoltre, dotato di sistemi di controllo basati su telecamere con intelligenza artificiale, idonei a monitorare le aree di ingresso e uscita e a rilevare in tempo reale la posizione dei passeggeri, consentendo un immediato intervento del personale in caso di situazioni di pericolo (cfr. doc. 5, pag. 17); è quindi pienamente soddisfatto il criterio premiale **C** (2 punti);
- la capacità dell'iniziativa di incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno, anche in

funzione della fruizione estiva; la cabinovia, a differenza della sciovia, è infatti utilizzabile anche al di fuori della stagione invernale e consente il trasporto di pedoni (escursionisti) e biciclette, risultando funzionale anche allo sviluppo di percorsi bike-trail (cfr. doc. 5, pag. 17 e s); è quindi pienamente soddisfatto il criterio premiale **D** (2 punti);

- nonché, come riconosciuto dalla stessa Commissione, l'impatto positivo derivante dalla dismissione di impianti obsoleti (cfr. doc. 5, pag. 17); è quindi pienamente soddisfatto il criterio premiale **E** (2 punti).

Ne consegue che il mancato riconoscimento dei punteggi premiali relativi ai criteri A, B, C e D non può che derivare da una omessa e superficiale valutazione della documentazione prodotta, con conseguente **travisamento dei fatti**.

Inoltre, la valutazione risulta affetta da **contraddittorietà e manifesta illogicità**, atteso che la Commissione ha riconosciuto l'impatto positivo derivante dalla dismissione dell'impianto obsoleto, senza tuttavia trarre le necessarie conseguenze in termini di valutazione degli ulteriori effetti positivi - in termini di sicurezza, accessibilità, utilizzo annuale e ricadute turistiche - intrinsecamente connessi alla realizzazione del nuovo impianto al posto della sciovia.

In altri termini, la sostituzione di una sciovia con una cabinovia moderna comporta, per sua natura, un miglioramento complessivo sotto tutti i profili valorizzati dai criteri premiali, sicché il riconoscimento di un solo parametro premiale si appalesa intrinsecamente incoerente e privo di adeguata giustificazione.

Per tutto quanto sopra esposto, la valutazione operata dalla Commissione risulta illegittima e gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui non hanno attribuito alla domanda della Latemar Carezza S.r.l. il punteggio premiale spettante in relazione a tutti e cinque i criteri premiali previsti dall'art. 13 dell'Avviso (A, B, C, D ed E), per complessivi 10 punti, avendo invece riconosciuto soltanto 2 punti con riferimento al solo criterio E.

* * *

III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 dell'Avviso impianti di risalita 2024. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta con riferimento al punteggio complessivo.

Alla luce dei motivi che precedono, la Commissione di valutazione è incorsa in errore anche nella determinazione del punteggio complessivo attribuito alla domanda di contributo della Latemar Carezza S.r.l., pari a 70 punti, di cui soltanto 2 punti premiali. Avrebbe invece dovuto attribuire il seguente punteggio (modifiche in grassetto):

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI					
Criterio A - max 50 punti	A1 - Impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	20
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
			0	FONDI PROPRI	
	A2 - DSCR	uno di	30	DSCR>=1 1.12 dichiarato	30
			15	DSCR<1	
Criterio B - max. 40 punti	B1- livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	30
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE	
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA	
			20	C. PROGETTO FATTIBILITA'	
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO	
	uno di	0	NESSUN AUTORIZZAZIONE	10	
		10	E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONE		
Totale punteggio (A1+A2+B1)					90
giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')					Ammissibile
Criterio premiare – max 10 punti	da 0 a 10	-	0	NESSUNA PREMIALITA'	
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI	2
		B	2	AUMENTO SICUREZZA	2
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA	2
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE	2
		E	2	DISMISSIONE	2
Totale punteggi premiali					10

L'attribuzione dell'erroneo punteggio è conseguenza del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, nonché della contraddittorietà e manifesta illogicità, per le ragioni esposte nei motivi che precedono.

Gli atti impugnati devono, pertanto, essere annullati anche nella parte in cui hanno determinato il punteggio complessivo attribuito alla domanda della Latemar Carezza S.r.l.

La Latemar Carezza S.r.l. chiede, altresì, che venga accertato il proprio diritto a vedersi attribuire, in relazione alla domanda di contributo presentata, il punteggio complessivo di 90 punti, oltre ai 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia.

* * *

Per le ragioni sopra esposte, la Latemar Carezza S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, ribadite le conclusioni già formulate nel proprio atto di costituzione,

chiede

per quanto occorrer possa, previa autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami:

1. in via principale: il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale, in quanto irrecevibili, inammissibili e comunque infondati nel merito;
2. in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento del ricorso principale e/o dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale e/o di altri ricorsi, anche incidentali, che possano incidere sulla posizione della Latemar Carezza S.r.l. in graduatoria: l'accoglimento del presente ricorso incidentale condizionato con conseguente annullamento, *in parte qua*, degli atti indicati in epigrafe e accertamento del diritto della Latemar Carezza S.r.l. di conseguire il punteggio pari a 90, oltre a 10 punti di premialità nella graduatoria finale ovvero il diverso punteggio superiore a 70, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia.
3. con vittoria delle spese di lite, oltre alle spese forfettaria in misura del 15%, CNPA ed IVA in misura di legge ed alle spese successive occorrente.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si dichiara che il presente ricorso verte in una delle materie rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 6-bis, lett. e) del predetto decreto e che il contributo unificato versato ammonta pertanto ad € 650,00.

Si produce:

- procura alle liti;
- 1 - Avviso MITUR prot. n. 0015791-24 dd. 03.06.2024;
- 2 - nota Segretariato generale Prot. n. 0162431-24 del 16.09.2024 (I proroga termine di presentazione);
- 3 - nota Segretariato MITUR prot. n. 0259934-24 del 09.10.2024 (II proroga termine di presentazione);
- 4 - domanda di contributo Latemar Carezza 26.09.2024;
- 5 - 000 MODULO_A)_- FINALE-signed;
- 6 - 24.09.17 Modulo B Cronprogramma Franzin-signed;
- 7 - 22133PT_EP_01_relazione tecnica;

- 8 - permesso di costruire n. 2024-87 dd. 25.09.2024;
- 9 - verbale di seduta n. 1 dell'11.03.2025;
- 10 - verbale di seduta n. 2 dd. 19.03.2025;
- 11 - graduatoria 20.11.2025 - prot. 246380 dd. 19.11.2025;
- 12 - graduatoria corretta 20.11.2025 prot. n. 264763 dd. 20.11.2025;
- 13 - verbale di seduta n. 4 - seduta n. 5 del 02.04.2025;
- 14 - decreto di concessione prot. n. 267769 del 27.11.2025;
- 15 - Alto Adige 06.12.2025 - inaugurazione impianto Franzin;
- 16 - estratto sito Skiresort.it - sciovia Franzin;
- 17 - estratto sito Skiresort.it - cabinovia Franzin.

Bolzano, Roma, lì 30.04.2026

Avv. Lukas Harder



Lukas Harder
30.04.2026 17:39:20

Avv. Luca Heros Mazzeo